

Tali annualità sono infatti determinate dallo Stato al saggio del 6.50%, giusta il disposto dell'art. 2 del citato R. D. L. 22 ottobre 1932, che riguarda appunto tutte le annualità, che vengano liquidate dopo il 1. novembre 1932.

Le Ditte che hanno ceduto dette annualità, facendo rilevare il danno che risentirebbero dalla applicazione da parte dell'Istituto del più elevato saggio contrattuale, nella capitalizzazione delle annualità cedute, richiedono instantemente che per tale capitalizzazione l'Istituto adotti lo stesso saggio del 6.50% adottato dallo Stato nella liquidazione delle annualità, e che, per lo meno, sia consentita la rescissione dei contratti, per quanto riguarda le annualità cedute prima del 1. novembre 1932, ma liquidate dopo tale data e non ancora scontate.

Al riguardo si può osservare che l'Istituto ha il diritto di pretendere l'esecuzione dei contratti stipulati e che il R. D. L. 22 ottobre 1932 riguarda esclusivamente i rapporti fra lo Stato e le Ditte concessionarie dei lavori, cui i contributi dello Stato stesso si riferiscono.

È tuttavia da tener presente che il danno derivante alle Ditte cedenti potrebbe includere o co-